

STATUTO

**ELLESSE GROUP
FORMAZIONE E LAVORO
S.R.L. IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERAMO TE CORSO DE MICHETTI
35

Numero REA: TE - 205001

Codice fiscale: 02121500678

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 1720 E RACCOLTA N. 1406

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

IMPRESA SOCIALE

- Art. 1 -

DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 112/2017 una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata **"ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAVORO S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**.

- Art. 2 -

OGGETTO

La società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata senza scopo di lucro al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, nei settori dell'educazione, istruzione e formazione, ai sensi e per gli effetti del di cui all'art. 2 del D.L.gs 112/2017, e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, la società ha per oggetto:

- l'attività di formazione professionale, nonché l'orientamento professionale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;
- la qualificazione, l'orientamento e la formazione professionale, anche la formazione rivolta ai lavoratori disoccupati ed immigrati;
- lo sviluppo ed il miglioramento professionale dei lavoratori di tutte le categorie, anche elevandone la loro formazione culturale generale;
- la formazione dei lavoratori mirata allo svolgimento dei compiti cui sono chiamati;
- la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale relativa al lavoro autonomo e al lavoro dipendente;
- attività di istruzione, apprendistato, tirocinio, qualificazione professionale, riqualificazione, specializzazione, formazione superiore, formazione continua, alternativa e/o integrativa nella fascia dell'istruzione obbligatoria, l'aggiornamento e la formazione destinate a inoccupati, disoccupati o occupati, realizzata con metodologie e sistemi formativi in aula, in alternanza formazione/lavoro, in impresa e/a distanza (fad);
- attività e corsi di formazione rivolti a persone soggette ad obblighi di formazione e di istruzione di età fino a 18 (diciotto) anni;
- interventi di carattere informativo, consulenza orientativa, bilancio delle competenze finalizzati a promuovere e supportare percorsi individuali o collettivi di formazione lavoro, di sostegno all'occupazione o per la creazione di lavoro autonomo ed imprenditoriale;
- istituzione e gestione di corsi e centri di formazione,

addestramenti, qualificazioni e perfezionamento, nonché scuole normali linguistiche per lavoratori, disoccupati, anche tramite studio del territorio e conseguenti proposte attuative;

- promuovere ed organizzare ed anche gestire in generale tutte le attività di formazione e specializzazione professionale e quelle di preparazione e di sostegno alle stesse in tutti i settori, a titolo esemplificativo: industria, artigianato, turismo, sociale, recupero sociale, commercio, agricoltura, ed anche formazione in campo ambientale ed agriturismo, tecnologico, sanitario o parasanitario;

- promuovere e gestire corsi di formazione, specializzazione post-diploma, post-laurea, con o senza partenariato, con o senza convenzione, anche in associazione con altri enti comprese le università;

- promuovere e realizzare centri di servizi culturali, centri residenziali per l'educazione degli adulti, corsi di scuola e cultura popolare e corsi di preparazione, aggiornamento;

- programmazione, progettazione e gestione in proprio e per conto di altri soggetti pubblici e privati o società miste o in associazione o consorzi, corsi di formazione in conformità alle normative comunitarie, nazionali, regionali, provinciali, comunali o di privati partecipando anche a bandi di gara sia pubblici che privati, attraverso l'accreditamento per finanziamenti e corsi regionali, provinciali (enti pubblici gestenti la formazione professionale) con contabilità separata per i corsi accreditati.

La società potrà assumere direttamente e/o indirettamente interessenze, rappresentanze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio, per meglio conseguire l'oggetto sociale, nei limiti di cui al D.Lgs 112/2017 e s.m.i..

La società potrà compiere, unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale e purché in maniera non prevalente, senza finalità di collocamento nei confronti dei terzi, le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che si rendessero a tal fine necessarie, ivi compresi l'assunzione di mutui passivi, il rilascio di avalli, fidejussioni, garanzie, anche reali, a terzi, nonché la stipula di contratti di appalto, nei limiti di cui al D.Lgs 112/2017 e s.m.i.. Sono espressamente escluse le attività di cui alla legge 23 marzo 1983 numero 77, della legge 2 gennaio 1991 numero 1 e 5 luglio 1991 numero 197, come modificata dal D.Lg. 385/1993 e le attività riservate a soggetti iscritti ad albi.

- Art. 3 -

CAPITALE

Il capitale sociale è di €. 900,00 (novecento virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C..

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa in vigore).

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito nei limiti di cui al D.lgs 112/2017.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

- Art. 4 -

SEDE

La società ha sede nel Comune di Teramo (TE) all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. E' facoltà dell'organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso spettano ai soci.

- Art. 5 -

DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

- Art. 6 -

DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

- Art. 7 -

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente, a qualunque titolo, solo a favore:

- a) di altri soci;
- b) del coniuge di un socio;
- c) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado ed in linea collaterale di secondo grado;
- d) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società.

In qualsiasi altro caso di trasferimento, per qualsivoglia titolo, delle partecipazioni, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto ai soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso registro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle Poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non può o non vuole esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano valersene e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30

(trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

L'eventuale rinuncia al diritto di prelazione può essere contenuto anche nello stesso atto di trasferimento della quota.

- Art. 8 -

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio si applicano le disposizioni previste dal codice civile.

- Art. 9 -

RECESSO

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società a responsabilità limitata, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/17. Al socio receduto è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di legge.

- Art. 10 -

ESCLUSIONE

Sarà escluso dalla Società il socio che:

- sia dichiarato inabilitato, interdetto o fallito.
- venga meno all'eventuale obbligo della sua prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

- Art. 11 -

UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, o viene ricostituita la pluralità dei soci, si devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 C.C..

Quando si ricostituisce la pluralità dei soci, l'Organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'Organo amministrativo previste nei precedenti commi devono essere depositate, entro trenta giorni dall'iscrizione, ai sensi dell'art. 2470 c.c. e devono indicare la data di tale iscrizione.

La struttura unipersonale deve essere espressamente indicata negli atti e nella corrispondenza della Società.

I contratti della società con l'unico socio e/o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai

creditori della società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

- Art. 12 -

AMMINISTRATORI

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti secondo quanto verrà determinato all'atto della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..

- Art. 13 -

ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI A SINGOLI SOCI

Ai singoli soci non sono attribuiti i particolari diritti di cui al 3° comma dell'art. 2468 C.C..

- Art. 14 -

DURATA DELLA CARICA. REVOCA. CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

- Art. 15 -

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari

vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

- Art. 16 -

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano le materie di cui al quinto comma dell'art. 2475 C.C., il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

- Art. 17 -

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di prestare fideiussione, ipoteche anche a garanzia di terzi, di assumere partecipazioni in altre Società aventi oggetto analogo od affine al proprio.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 C.C.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto C.C..

Possono essere nominati dall'organo amministrativo direttori, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

- Art. 18 -

RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza od impedimento al Vice Presidente ed ai singoli consiglieri

delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

- Art. 19 -

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci, il tutto nel rispetto delle prescrizioni dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 112/2017

- Art. 20 -

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31, i soci nominano l'organo di controllo interno.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Salvo quanto previsto dal successivo punto la revisione

legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

- Art. 21 -

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina del sindaco e/o del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel registro delle imprese.

- Art. 22 -

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci,

ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

- Art. 23 -

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 29, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 33 del presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

- Art. 24 -

ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 26 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (tra cui quelli previsti dall'art. 2484, n. 6 C.C., dall'art. 2487-ter C.C., dall'art. 2482-bis C.C., dall'art. 2482-ter C.C., nonché l'approvazione della proposta di ammissione a procedure concorsuali come previsto dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267) o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco, se nominato, o anche da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto

pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco e/o il Collegio Sindacale se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

- Art. 25 -

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente

articolo 29) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

- Art. 26 -

DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, al sindaco e/o ai membri del Collegio Sindacale o al revisore, se nominati.

- Art. 27 -

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 30. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

- Art. 28 -

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 26 lettere d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti

ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge, tra cui l'art. 2476, comma quinto C.C. e l'art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o l'unanimità come nel caso del 4° comma dell'art. 2468 C.C..

- Art. 29 -

BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro il maggior termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, così come previsto dal 2° comma dell'art. 2364 C.C., richiamato dall'art. 2478 bis C.C..

La società non ha scopo di lucro e pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di fondatori, soci, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del rapporto individuale.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante

aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici

progetti di utilità sociale.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.

- Art. 30 -

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento si applicano le norme di legge e del D.Lgs 112/2017 e s.m.i. e l'organo amministrativo deve effettuare, senza indugio, gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 29, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni/ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017.

- Art. 31 -

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori tematiche.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

- Art. 32 -

CARICHE SOCIALI

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza a ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs. 112/2017:

a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero

un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto;
d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

- Art. 33 -

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017.

- Art. 34 -

RINVIO

Per quanto non previsto si applicano le norme del D.Lgs 112/2017 e del Codice Civile.

F.to: Giuliana Lucidi

F.to: Alfonso Mancini Notaio